

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI – US ACLI

LA STRUTTURA NAZIONALE

La Struttura nazionale è composta dai seguenti Organi:

- ① **il Congresso nazionale;**
- ② **il Consiglio nazionale;**
- ③ **la Presidenza nazionale;**
- ④ **il Presidente nazionale;**
- ⑤ **l'Organo di controllo;**
- ⑥ **Il Collegio dei Revisori dei conti;**
- ⑦ **il Collegio nazionale dei Probiviri (Organo di Giustizia);**
- ⑧ **la Commissione disciplinare nazionale (Organo di Giustizia);**
- ⑨ **l'Ufficio del Procuratore (Organo di Giustizia).**

1. Il Congresso nazionale

Il Congresso nazionale è costituito:

- dai delegati eletti dai Congressi provinciali scelti tra i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale e che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione, da parte degli organi disciplinari e che non siano appartenenti alla Presidenza uscente. Il numero dei delegati spettanti ad ogni realtà provinciale, viene definito nella misura di 1 delegato ogni 1.000 soci;
- dai delegati eletti in apposite Assemblee dei soci tesserati direttamente alla sede nazionale nella misura di un delegato ogni 1.000.

Il Congresso nazionale:

- approva il Regolamento congressuale;
- valuta l'attività svolta, definisce gli obiettivi dell'US Acli Aps per il quadriennio;
- elegge:
 - ▶ il Presidente nazionale;
 - ▶ 30 componenti il Consiglio nazionale, che, con i 6 consiglieri eletti dai Congressi regionali, completano il numero dei consiglieri eletti, secondo quanto previsto dal Regolamento congressuale e nel rispetto della rappresentanza di genere di cui all'art. 42, co. 1, lett. b);
 - ▶ il Collegio nazionale dei Probiviri composto da 5 effettivi e 2 supplenti;
 - ▶ elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo e del Collegio dei Revisori dei Conti di cui agli articoli, rispettivamente, 50 e 51 dello Statuto;
 - ▶ la Commissione disciplinare nazionale;
 - ▶ l'Ufficio del Procuratore.

2. Il Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale è l'Organo direttivo di gestione, programmazione, controllo e verifica dell'US Acli Aps. In particolare vigila sull'operato della Presidenza a cui è demandata l'esecuzione e l'amministrazione dell'US Acli Aps. Specifica le linee programmatiche approvate dal Congresso ed il programma associativo annuale.

È composto, con diritto di voto, ferma la rappresentanza di genere, dal Presidente nazionale, dai consiglieri nazionali eletti dal Congresso nazionale e dai Congressi regionali, dai Presidenti regionali e da 3 componenti del Consiglio nazionale delle ACLI Aps secondo quanto deliberato dal Consiglio nazionale US Acli Aps.

La prima riunione del Consiglio nazionale, convocata dal Presidente nazionale entro quaranta giorni dal Congresso:

- approva o respinge la proposta di presidenza secondo quanto previsto dal Regolamento;
- approva o respinge la proposta di eventuali invitati permanenti in Presidenza, formulata dal Presidente;
- ha facoltà di nominare il Presidente del Consiglio nazionale su eventuale proposta del Presidente nazionale;
- elegge i propri rappresentanti nel Consiglio nazionale ACLI Aps nella misura stabilita dallo Statuto ACLI Aps stesso.

Il Consiglio viene convocato in via ordinaria per:

- approvare, entro un mese dalla conclusione dell'esercizio finanziario, il prospetto contabile preventivo;
- approvare annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e dalla relazione di missione. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all'art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; il bilancio di esercizio o il rendiconto dovranno contenere annotazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017. In caso di mancata approvazione, il Consiglio deve essere riconvocato entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno; se anche in seconda lettura il consuntivo non viene approvato, decadono il Presidente, la Presidenza e il Consiglio;
- deliberare la costituzione di nuovi Comitati provinciali e regionali in Italia ed in altri Stati;
- approvare il Regolamento nazionale e ratificare i Regolamenti provinciali e regionali;
- promuovere e regolamentare il coordinamento dei Presidenti regionali;
- ha facoltà di istituire il Coordinamento dei Responsabili Sviluppo Associativo qualora lo ritenga opportuno per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- in caso di dimissioni di uno o più consiglieri, procedere all'integrazione dell'Organo con i primi esclusi della votazione congressuale secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 6 del presente Statuto nel rispetto della rappresentanza di genere di cui all'art. 42, co. 1, lett b);
- approvare o respingere eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Presidenza presentate da almeno il 50% più uno dei componenti con diritto di voto;
- delibera, con la maggioranza rafforzata dei due terzi degli aventi diritto, l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
- convocare il Congresso nazionale, specificandone le norme del Regolamento e affidandone la preparazione alla Presidenza;
- deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
- il Consiglio definisce annualmente l'elenco delle discipline sportive praticate dandone immediata comunicazione al CONI ed ai propri affiliati e tesserati;
- approva annualmente il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. La Presidenza nazionale

La Presidenza nazionale è l'Organo esecutivo e di amministrazione dell'US Acli Aps nazionale. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La Presidenza è eletta dal Consiglio secondo quanto previsto dal Regolamento congressuale ed è composta, con diritto di voto, oltre che dal Presidente nazionale da 11 componenti, ai quali sono affidati incarichi specifici, tra i quali quelli di Vice Presidente, Responsabile all'Organizzazione/Sviluppo Associativo e Responsabile all'amministrazione. Alla Presidenza partecipa con diritto di voto, un componente della Presidenza nazionale ACLI Aps.

La Presidenza è validamente riunita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e delibera in ordine:

- alla definizione degli incarichi dei propri componenti;
- all'attuazione del programma definito dal Consiglio;
- all'attuazione delle delibere del Consiglio;
- alla cura dell'amministrazione dell'US Acli Aps e del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e dalla relazione di missione. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all'art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; il bilancio di esercizio o il rendiconto dovranno contenere annotazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 portandoli all'approvazione del Consiglio entro i tempi fissati dal presente Statuto, portandoli all'approvazione del Consiglio entro i tempi fissati dal presente Statuto. Nella riunione del Consiglio in cui si approva il bilancio di esercizio o il rendiconto, i componenti la Presidenza non hanno diritto di voto;
- alla redazione del bilancio da sottoporre alla giunta nazionale del CONI redatto nel rispetto dei principi di trasparenza e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'ente; incluso un quadro prospettico delle articolazioni territoriali. Il budget annuale ed il bilancio d'esercizio devono essere accompagnati da

una relazione documentata circa l'utilizzo dei contributi del CONI. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative saranno pubblicizzati tramite il sito istituzionale;

- alla concessione di provvedimenti di amnistia ed indulto;
- alle forme di collaborazione e/o di partecipazione con organismi esterni;
- all'attuazione di programmi di attività dell'US Acli Aps decisi dal Congresso nazionale.

La Presidenza nazionale ha la facoltà di:

- nominare un Incaricato per le nuove Province in Italia e in altri Stati e convocare il Congresso costitutivo quando sono mature le condizioni;
- intervenire nei confronti degli Organi provinciali e regionali, deliberando provvedimenti straordinari, qualora siano constatate:
 - ▶ inadempienze statutarie e/o regolamentari;
 - ▶ gravi irregolarità nella gestione;
 - ▶ gravi o ripetute violazioni all'ordinamento sociale;
 - ▶ attività contrarie agli indirizzi US Acli Aps;
 - ▶ l'impossibilità dell'Organo ad operare.

4. Il Presidente nazionale

Il Presidente nazionale dell'US Acli Aps presiede l'Associazione e la rappresenta legalmente nei confronti dei terzi sia interni che esterni, firma convenzioni e accordi e impegna l'Associazione al rispetto delle obbligazioni assunte.

Al Presidente nazionale è dato potere di concedere la grazia a condizione che sia stata scontata almeno la metà della pena. In caso di espulsione, la grazia può essere concessa solo nel caso siano stati scontati almeno cinque anni.

5. Organo di controllo

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, co. 2, D.Lgs. n. 117/2017, si elegge un Organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, co. 5, D.Lgs. n. 117/2017 e dall'art. 15 dello Statuto dell'US Acli APS.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, co. 1, del D.lgs. n. 117/2017, si elegge un revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro o un Collegio di Revisori.

Responsabile all'Organizzazione/Sviluppo Associativo

Il Responsabile all'Organizzazione/Sviluppo Associativo cura:

- le procedure di attuazione delle decisioni degli Organi dell'US Acli Aps nazionale;
- la tenuta dei registri dei verbali;
- la predisposizione e l'inoltro dei dati sulla consistenza organizzativa e sulle attività;
- la comunicazione delle normative, degli indirizzi programmatici, organizzativi e delle conseguenti delibere della Presidenza e del Consiglio nazionale, ai livelli provinciali e regionali;
- la tempestiva informazione alle Presidenze provinciali e regionali e agli Organi interessati della convocazione del Congresso e delle iniziative di particolare rilievo.

Responsabile all'Amministrazione

Il Responsabile all'Amministrazione deve:

- tenere aggiornate le registrazioni contabili;
- mettere in condizione i Revisori dei conti di effettuare verifiche periodiche;
- informare periodicamente la Presidenza sulla situazione di cassa;
- predisporre il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo da far approvare dal Consiglio.

Organi di giustizia

Gli Organi di giustizia dell'US Acli Aps sono:

- 1 **Ufficio del Procuratore;**
- 2 **Collegio dei Probiviri (regionale e nazionale);**
- 3 **Commissione disciplinare (provinciale, regionale, nazionale);**
- 4 **Collegio Arbitrale.**

Gli Organi di Giustizia assicurano il rispetto dei principi dell'ordinamento interno e di quello giuridico sportivo, del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI così come la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione. A tal fine garantiscono lo svolgimento delle funzioni inquirenti e assicurino l'impugnazione delle decisioni di primo grado secondo quanto previsto dallo Statuto e dai relativi regolamenti Associativi. In particolare sono garantiti gli istituti della riabilitazione, astensione e riconsiderazione nonché il diritto alla difesa e al contraddittorio, il principio della terzietà ed imparzialità dei giudici.

1. Ufficio del Procuratore

L'Ufficio del Procuratore è l'organo inquirente requirente dell'US Acli Aps. È eletto dal Congresso nazionale tra persone con esperienza legale scelte anche al di fuori dell'Associazione ed è composto da tre componenti che nominano nella loro prima riunione il Presidente. Ha competenza su tutto il territorio nazionale: di volta in volta il Presidente affida ad un componente l'istruzione del caso.

2. Collegio dei Probiviri

I Collegi dei Probiviri sono gli Organi di disciplina e giustizia interna dell'US Acli Aps, formati da persone che non rivestono cariche elettive o di nomina nell'US Acli Aps e sono composti:

- a livello regionale, da tre componenti effettivi e due supplenti;
- a livello nazionale, da cinque componenti effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Probiviri sia a livello regionale che nazionale, è competente per qualsiasi violazione alle norme associative e alle delibere degli organi dell'US Acli Aps.

Collegio regionale dei Probiviri

È l'Organo di giustizia che ha la competenza di deliberare in primo grado su ogni violazione relativa all'applicazione od interpretazione delle norme statutarie e regolamentari o controversia, connessa al rapporto associativo, che dovesse insorgere tra i seguenti soggetti:

- Organi periferici provinciali dell'US Acli Aps facenti capo alla stessa regione o tra questa ed una sua provincia;
- Organi US Acli Aps, a tutti i livelli, e singoli associati tesserati nel territorio regionale;
- Organi nazionali e periferici US Acli Aps della regione;
- Organi facenti capo a diverse regioni US Acli Aps.

Collegio nazionale dei Probiviri

Avverso le decisioni dei Probiviri regionali, è possibile presentare ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri, Organo di giustizia di secondo grado.

Il Collegio nazionale dei Probiviri assume funzioni consultive ed interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell'US Acli Aps.

3. Commissione disciplinare

La Commissione disciplinare è un Organo di giustizia sportiva che ha giurisdizione sulle norme regolamentari e tecniche delle attività sportive organizzate dall'US Acli Aps ai vari livelli.

È eletta a tutti i livelli dal Congresso di competenza ed è composta da tre giudici effettivi e due supplenti.

- **Commissione disciplinare provinciale**

La Commissione disciplinare, o il Giudice Unico, provinciale in via ordinaria è competente in prima istanza per le manifestazioni di quel livello.

- **Commissione disciplinare regionale**

La Commissione disciplinare, o il Giudice Unico, regionale in via ordinaria è competente in prima istanza per le manifestazioni regionali/interregionali o per le manifestazioni nazionali svolte in quella regione.

- **Commissione disciplinare nazionale**

Avverso le decisioni di prima istanza, si può opporre ricorso in seconda istanza alla Commissione disciplinare nazionale.

- **Il collegio arbitrale**

Il Collegio è composto da tre arbitri nominati uno per parte e da un Presidente scelto in accordo dai due componenti. Gli arbitri in quanto convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabili e senza formalità procedurali.